

La Corte di cassazione fissa i paletti per esercitare il diritto di rifiutare il trattamento sanitario

Salute, volontà in dichiarazione

Un familiare può dire no alle cure, se c'è la nomina preventiva

PAGINA A CURA
DI DEBORA ALBERICI

Il diritto di rifiutare le cure passa per rigide formalità. Il paziente può infatti sottrarsi alla terapia grazie all'intervento di un familiare, che sia anche tutore legale, nominato prima che si manifesti il pericolo di vita. In mancanza di un parente, investito formalmente di questo potere, il rifiuto è valido solo quando sia «espresso e attuale» e cioè quando il paziente è già stato informato dal medico che, in quel modo, rischia di morire.

È una sentenza, la n. 23676 depositata il 15 settembre scorso dalla Cassazione, che rischia di riaccendere le polemiche sul testamento biologico, sul rifiuto all'accanimento terapeutico, alle cure e all'alimentazione artificiale.

Quest'ultima locuzione scuote ancora le coscienze di tutti gli italiani, favorevoli o contrari alla sospensione delle cure, soprattutto in riferimento al caso di Eluana Englaro, tristemente nota per essere la ragazza nutrita dal '92 con un sondino nasogastrico e al centro di accese polemiche fra scienziati e Chiesa, per via della lotta all'interruzione del trattamento sanitario che il padre, Beppino, porta avanti da molti anni.

Staccare la spina oppure no, rifiutare le cure.

I due casi sono accomunati da più da un problema di retaggio culturale, sociale e religioso. Sul piano giuridico la vicenda di Eluana e quella del testimone di Geova, al quale la Cassazione con quest'ultima sentenza ha negato il risarcimento del danno per essere stato sottoposto a trasfusione contro la sua volontà, sono completamente diverse.

In entrambe le decisioni, tuttavia, la Suprema corte riafferma un principio, il diritto di rifiutare le cure, che prima di tutto è costituzionale, non è, cioè, una novità di questi giorni.

Ma nella sentenza del 15 settembre scorso i giudici di legittimità, di fatto, lo limitano, fissano dei paletti a dir poco stringenti. C'è infatti solo un passaggio nelle motivazioni, una premessa, nella quale si legge che «il Collegio non intende negare il più generale principio in forza del quale va riconosciuto al paziente un vero e proprio diritto di non curarsi, anche se tale condotta lo espone al rischio della morte».

Tuttavia, spiega una pagina più avanti, il dissenso alla cura «deve essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata. Deve cioè esprimere una volontà non astrattamente ipotetica; un'intenzione non meramente programmatica; una cognizione dei fatti non soltanto ideologica ma frutto di informazioni specifiche in ordine alla propria situazione

Il passaggio chiave

«L'esigenza che, a manifestare il dissenso al trattamento trasfusionale sia o lo stesso paziente che rechi con se una articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale inequivocamente emerge la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita, ovvero un diverso soggetto da lui stesso indicato quale rappresentante ad acta il quale, dimostrata l'esistenza del proprio potere rappresentativo confermi tale dissenso all'esito della ricevuta informazione da parte dei sanitari».



Quanto affermato sul caso Englaro

«Escluso che l'idratazione e l'alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscano, in sé, una forma di accanimento terapeutico, pur essendo indubbiamente un trattamento sanitario, il giudice può, su istanza del tutore, autorizzare l'interruzione soltanto in presenza di circostanze concorrenti:

- La condizione di stato vegetativo del paziente sia clinicamente irreversibile, senza alcuna pur minima possibilità, secondo standard scientifici internazionalmente riconosciuti, di recupero della coscienza e delle capacità di percezione;
- Sia univocamente accertato, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, della sua personalità e dai convincimenti etici e religiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento.

Ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, dev'essere negata l'autorizzazione perché va data prevalenza al diritto alla vita».

Manca il documento? Ricostruzione ardua

Non sono molte le sentenze che parlano in modo approfondito del diritto di rifiutare le cure. Per lo più, fra l'altro, sono eterogenee nel senso che non si è ancora consolidato un indirizzo giurisprudenziale univoco. La sentenza in esame e la n. 21748 dello scorso anno, che ha spianato la strada per interrompere l'alimentazione a Eluana, la dicono lunga sulle diverse opinioni dei giudici in proposito. Mentre con quest'ultima decisione la Cassazione ha fermamente negato che per rifiutare un trattamento terapeutico possa essere ricostruita, in mancanza di un documento, la volontà del malato prima del rischio di vita, in quella dello scorso anno la Cassazione ha invece, anche se con molte cautele, aperto le porte alla possibilità di ricostruire la volontà del paziente prima dell'incidente.

Ecco le condizioni giuridiche fissate quasi un anno fa dalla Cassazione.

In caso di pazienti non più coscienti che hanno un tutore: il sondino che alimenta la persona in stato vegetativo, assolutamente irreversibile, può essere tolto se tale condizione non lascia spazio a dubbi, secondo gli standard scientifici internazionali; e se il giudice riesce ad accertare, dalle testimonianze della famiglia e degli amici, dalle convinzioni etiche e religiose, che la

persona non avrebbe mai acconsentito, se cosciente, a sottoporsi al trattamento sanitario per restare in vita.

Ed ecco il passaggio delle motivazioni che consacrò questa prima apertura verso il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari: «Escluso che l'idratazione e l'alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscano, in sé, una forma di accanimento terapeutico, pur essendo indubbiamente un trattamento sanitario, il giudice può, su istanza del tutore, autorizzare l'interruzione soltanto in presenza di circostanze concorrenti: la condizione di stato vegetativo del paziente sia clinicamente irreversibile, senza alcuna pur minima possibilità, secondo standard scientifici internazionalmente riconosciuti, di recupero della coscienza e delle capacità di percezione; sia univocamente accertato, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, della sua personalità e dai convincimenti etici e religiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni che questi, se coscienti, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento. Ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, dev'essere negata l'autorizzazione perché va data prevalenza al diritto alla vita».

sanitaria».

«In definitiva», spiega ancora il Collegio, «un dissenso che segua e non preceda l'informazione avente a oggetto la rappresentazione di un pericolo di vita imminente e non altrimenti evitabile, un dissenso che suoni attuale e non preventivo».

Ed eccolo qui, quindi, il primo paletto. Senza esitazioni la Cassazione lo mette nero su bianco chiaro chiaro. In mancanza di un documento o di un tutore ad

acta il rifiuto è possibile solo se «espresso e attuale» in piena coscienza dei rischi che si corrono. L'alternativa?

Forse un testamento biologico. Ma Piazza Cavour, lungi dall'andare oltre dal sostituirsi al legislatore, che tace ancora sull'argomento, parla di un documento.

Un foglio, una dichiarazione dettagliata, dicono i giudici, ufficializzata prima della malattia o dell'incidente. Non si sa di più:

dalle motivazioni non si capisce se vada sottoscritta davanti a un notaio, se invece possa essere olografa.

Ecco cosa ha scritto in proposito il Collegio di legittimità a pagina 13 di quest'ultima sentenza: «non si vuole per altro sostenere che in tutti i casi in cui il paziente portatore di forti convinzioni etico-religiose si trovi in stato di incoscienza, debba perciò solo subire un trattamento terapeutico contrario alla sua

fede. Ma innegabile, in tal caso, l'esigenza che, a manifestare il dissenso al trattamento trasfusionale sia o lo stesso paziente che rechi con se una articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale inequivocamente emerge la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita, ovvero un diverso soggetto da lui stesso indicato quale rappresentante ad acta il quale, dimostrata l'esistenza del proprio potere rappresentativo confermi tale dissenso all'esito della ricevuta informazione da parte dei sanitari».

Una cosa si capisce da queste poche ma importanti parole: il documento è alternativo al tutore. È sufficiente o l'uno o l'altro. Ma è evidente che nella pratica la strada è ancora lunga. Manca una legge.

Il caso. La vicenda che ha fornito alla Suprema corte l'occasione per queste nuove riflessioni sul diritto di rifiutare le terapie riguarda un testimone di Geova, arrivato incosciente all'ospedale di Pordenone. Per salvargli la vita era necessaria una trasfusione ma lui aveva addosso una medaglietta riportante la scritta «niente sangue».

I medici vollero praticargli lo stesso il trattamento, facendosi autorizzare dalla procura. In questo modo sono riusciti a salvargli la vita. Lui, tuttavia, gli ha fatto causa. Ha chiesto i danni morali e biologici. Il tribunale di Pordenone gli ha dato ragione accordando un risarcimento. La struttura sanitaria ha impugnato la decisione e la Corte d'appello ha ribaltato il verdetto. Non ha diritto a nessun danno, hanno affermato i giudici del secondo grado: il cartellino non era sufficiente per denunciare la volontà di non sottoporsi alla trasfusione. Lui ha impugnato questa decisione di fronte alla Cassazione sostenendo che nessuno aveva il diritto di praticare un trattamento terapeutico contrario alla sua etica e alla sua fede. La terza sezione civile del «Palazzaccio» ha respinto il ricorso, tranne per il motivo con il quale si chiedeva il danno biologico per aver contratto, dalla terapia, l'epatite B. Il Cartellino, secondo il Collegio di legittimità, non era assolutamente sufficiente per denunciare una volontà. Sarebbe stato necessario un tutore o un documento. Ora la causa tornerà alla Corte territoriale in relazione all'unico motivo accolto e il massimo che l'uomo potrà avere sarà un risarcimento del danno per l'epatite ma non otterrà nessun riscatto, neppure morale, per la trasfusione ricevuta.

Il testo della sentenza sul sito www.italiagioi.it